



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 141

Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 28 settembre 2023

**INDICE****Commissioni riunite**

- 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e  
9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

**COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE**

**8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Giovedì 28 settembre 2023

**Plenaria****15<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
DE CARLO

*indi del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
FAZZONE

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 27 settembre.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 18.3 (testo 2)/5<sup>a</sup> Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio sull'emendamento 18.3 (testo 2), ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sono stati altresì presentati gli ordini del giorno G/854/28/8 e 9 (già 15.0.2), G/854/29/8 e 9 (già em. 3.43), G/854/30/8 e 9 (già em. 23.0.2) e G/854/31/8 e 9 (già em. 13.2), anch'essi pubblicati in allegato.

Informa che non sono ancora pervenuti tutti i pareri dei Ministeri e che pertanto, alle ore 10, riferirà all'Aula del Senato che le Commissioni riunite necessitano ancora di qualche ora per terminare i propri lavori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta, sospesa alle ore 9,45, riprende alle ore 11,50.*

Il presidente FAZZONE comunica che sono giunti tutti i pareri del Governo sugli emendamenti accantonati e che le Commissioni riunite sono dunque nelle condizioni per concludere le votazioni.

Il senatore PATUANELLI (M5S) chiede una breve sospensione per acquisire tutte le informazioni necessarie ad affrontare l'ultima fase delle votazioni.

Il senatore NICITA (PD-IDP) ritira il subemendamento 13.0.1000/2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/854/32/8 e 9, pubblicato in allegato.

*La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,15.*

Il presidente FAZZONE comunica che si passerà all'esame degli ordini del giorno e invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

Il vice ministro RIXI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/854/3/8 e 9, G/854/5/8 e 9, G/854/6/8 e 9, G/854/7/8 e 9, G/854/9/8 e 9, G/854/11/8 e 9, G/854/15/8 e 9, G/854/16/8 e 9, G/854/19/8 e 9, G/854/28/8 e 9, G/854/31/8 e 9 e G/854/32/8 e 9.

Esprime invece parere favorevole condizionato a riformulazioni di cui dà lettura con riferimento agli ordini del giorno G/854/1/8 e 9, G/854/2/8 e 9, G/854/4/8 e 9, G/854/8/8 e 9, G/854/10/8 e 9, G/854/12/8 e 9, G/854/13/8 e 9, G/854/14/8 e 9, G/854/17/8 e 9, G/854/18/8 e 9, G/854/20/8 e 9, G/854/21/8 e 9, G/854/22/8 e 9, G/854/23/8 e 9, G/854/24/8 e 9, G/854/25/8 e 9, G/854/26/8 e 9, G/854/29/8 e 9 e G/854/30/8 e 9.

I rispettivi proponenti, accettando le proposte del Governo, riformulano gli ordini del giorno G/854/1/8 e 9, G/854/2/8 e 9, G/854/4/8 e 9, G/854/8/8 e 9, G/854/10/8 e 9, G/854/12/8 e 9, G/854/13/8 e 9, G/854/14/8 e 9, G/854/17/8 e 9, G/854/18/8 e 9, G/854/20/8 e 9, G/854/21/8 e 9, G/854/22/8 e 9, G/854/23/8 e 9, G/854/24/8 e 9, G/854/25/8 e 9, G/854/26/8 e 9, G/854/29/8 e 9 e G/854/30/8 e 9 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Risultano pertanto accolti dal GOVERNO gli ordini del giorno G/854/1/8 e 9 (testo 2), G/854/2/8 e 9 (testo 2), G/854/3/8 e 9, G/854/4/8 e 9 (testo 2), G/854/5/8 e 9, G/854/6/8 e 9, G/854/7/8 e 9, G/854/8/8 e 9 (testo 2), G/854/9/8 e 9, G/854/10/8 e 9 (testo 2), G/854/11/8 e 9, G/854/12/8 e 9 (testo 2), G/854/13/8 e 9 (testo 2), G/854/14/8 e 9 (testo 2), G/854/15/8 e 9, G/854/16/8 e 9, G/854/17/8 e 9 (testo 2), G/854/18/8 e 9 (testo 2), G/854/19/8 e 9, G/854/20/8 e 9 (testo 2), G/854/21/8 e 9 (testo 2), G/854/22/8 e 9 (testo 2), G/854/23/8 e 9 (testo 2), G/854/24/8 e 9 (testo 2), G/854/25/8 e 9 (testo 2), G/854/26/8 e 9 (testo 2), G/854/28/8 e 9, G/854/29/8 e 9 (testo 2), G/854/30/8 e 9 (testo 2), G/854/31/8 e 9 e G/854/32/8 e 9.

Si passa all'esame dei restanti emendamenti accantonati.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 10.0.5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.2 (testo 2), a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Il presidente DE CARLO (*FdI*), accettando la riformulazione del Governo, presenta l'emendamento 11.2 (testo 3), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 12.0.13 e 12.0.14, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 12.0.13 e, accettando la proposta del Governo, presenta l'emendamento 12.0.13 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) presenta l'emendamento 12.0.14 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti identici 12.0.13 (testo 2) e 12.0.14 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro dell'emendamento 13.9. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 13.16, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Invita infine ad approvare l'emendamento 13.0.1000 del Governo.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), accettando la proposta del Governo, presenta l'emendamento 13.16 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira l'emendamento 13.9 e sottoscrive l'emendamento 13.16 (testo 2), al quale aggiungono la firma anche i senatori PATUANELLI (*M5S*), TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e Francesca TUBETTI (*FdI*).

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 13.16 (testo 2) e 13.0.1000.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 16.4, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), accettando la riformulazione proposta dal Governo, presenta l'emendamento 16.4 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione ed è approvato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.1 e 17.7, a condizione che siano accettate due riformulazioni di cui dà lettura. Invita invece al ritiro dell'emendamento 17.8.

I senatori ROSA (*FdI*) e Tilde MINASI (*LSP-PSd'Az*), accettando la proposta del Governo, presentano, rispettivamente, gli emendamenti 17.1 (testo 2) e 17.7 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 17.7 (testo 2).

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 17.1 (testo 2) e 17.7 (testo 2).

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 17.8, che viene fatto proprio dal senatore BASSO (*PD-IDP*), il quale insiste per la votazione.

Col parere contrario del GOVERNO, l'emendamento 17.8 viene posto in votazione ed è respinto.

Col parere favorevole del GOVERNO, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 18.3 (testo 2) / 5<sup>a</sup> Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 18.9, a condizione che sia accettata una riformulazione della quale dà lettura.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), accettando la proposta del Governo, presenta l'emendamento 18.9 (testo 2), pubblicato in allegato, al quale aggiunge la firma la senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*).

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore BASSO (*PD-IDP*) – per il quale l'emendamento sovrappone in maniera irrituale due commissariamenti – e dichiarazione di voto favorevole della senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), l'emendamento 18.9 (testo 2) è posto in votazione ed è approvato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.500, a condizione che sia accettata una riformulazione della quale dà lettura.

I relatori, accettando la proposta del Governo, presentano l'emendamento 19.0.500 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione ed è approvato.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro degli emendamenti 22.12, 22.13 e 22.15.

I senatori Tilde MINASI (*LSP-PSd'Az*) e SIGISMONDI (*FdI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 22.12 e 22.13.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 22.15, preannunciando la sua trasformazione in ordine del giorno.

Il PRESIDENTE informa che, per un disguido, nella scorsa seduta, su invito del Governo, l'emendamento 23.1 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno. Essendo successivamente pervenuta la disponibilità del Governo a formulare un parere favorevole con una riformulazione sul medesimo emendamento, domanda se vi siano obiezioni a ritenere l'emendamento 23.1 riammesso all'esame, con conseguente ritiro del relativo ordine del giorno.

Non essendovi obiezioni sul punto, il rappresentante del GOVERNO dà dunque lettura della riformulazione alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole sull'emendamento 23.1.

Il presidente FAZZONE sottoscrive l'emendamento 23.1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Governo.

L'emendamento 23.1 (testo 2), posto in votazione, è approvato.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti approvati verranno trasmessi alla Commissione bilancio e che la seduta delle Commissioni riunite sarà pertanto sospesa e riprenderà non appena sarà giunto il parere.

*La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 15.*

Il presidente DE CARLO comunica che è giunto il parere della Commissione bilancio e che i relatori hanno presentato gli emendamenti 10.14 (testo 3)/5<sup>a</sup> Commissione, 11.2 (testo 3)/5<sup>a</sup> Commissione e 23.1000/5<sup>a</sup> Commissione, volti a recepire le condizioni poste dalla 5<sup>a</sup> Commissione sui corrispondenti emendamenti.

Comunica che sono stati inoltre presentati gli ordini del giorno G/854/33/8 (già em. 22.15) e G/854/34/8 e 9 (già em. 26.0.3).

Col parere favorevole del GOVERNO, le Commissioni riunite, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 10.14 (testo 3)/5<sup>a</sup> Commissione, 11.2 (testo 3)/5<sup>a</sup> Commissione e 23.1000/5<sup>a</sup> Commissione.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/854/33/8 (già em. 22.15) e G/854/34/8 e 9 (già em. 26.0.3), a condizione che siano riformulati con l'inserimento della clausola « a valutare l'opportunità di ».

Gli ordini del giorno G/854/33/8 (già em. 22.15) e G/854/34/8 e 9 (già em. 26.0.3) vengono dunque riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, che risultano così accolti dal Governo.

Il presidente DE CARLO comunica che verrà dunque posta in votazione la proposta di coordinamento Coord. 1, per le parti non modificate dagli emendamenti approvati.

La proposta di coordinamento Coord. 1 risulta approvata.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, per come è stato gestito tutto il processo che ha portato all'adozione del decreto-legge e al suo esame in Parlamento.

Il senatore NAVE (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo per tutte le motivazioni che verranno argomentate anche nel corso del dibattito in Aula.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo, tra l'altro, particolarmente negativo il fatto di dovere sempre lavorare su decreti-legge dal contenuto del tutto eterogeneo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, le Commissioni riunite approvano il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 854**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/854/1/8 e 9 (testo 2)**

SABRINA LICHERI, PATUANELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854);

premessò che:

l'articolo 1 prevede un intervento legislativo al fine di evitare pratiche commerciali scorrette relative all'aumento prezzi praticati sui voli nazionali e, in particolare, il comma 1 dispone che sia vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte della compagnie aeree qualora essa venga applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità, ovvero in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, conducendo ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo;

l'aumento di prezzo previsto dal comma 1, lettera c), rischia di essere passibile di eventuali contrasti con la normativa europea in tema di concorrenza, nonché rischia di vedere una riduzione dell'offerta di rotte aeree, con conseguente aumento della tariffa media del volo;

valutato che:

la *ratio* dell'articolo 1 dovrebbe consistere nella riduzione delle tariffe per le rotte nazionali di collegamento con le isole e che un eventuale aumento della tariffa media a seguito di una riduzione delle tratte aeree avrebbe l'effetto di una non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 medesimo;

uno dei maggiori problemi legati al collegamento con le isole, oltre il rincaro delle tariffe, consiste nell'assenza di collegamenti adeguati e

costanti tali per cui, al di fuori dei picchi stagionali, vi è una assenza di collegamenti costanti ed adeguati,

impegna il Governo

a valutare l'istituzione di un tavolo, anche permanente, con le compagnie aeree interessate dalle suddette rotte nazionali di collegamento con le isole, al fine di pervenire a un'intesa che garantisca una stabilità delle tariffe senza ridurre il numero di rotte aeree nazionali con le isole.

---

### **G/854/2/8 e 9 (testo 2)**

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premesso che,

il decreto in esame prevede disposizioni in materia di microelettronica e tecnologie critiche;

considerato che,

i dispositivi a semiconduttore sono fondamentali per il funzionamento di numerose tecnologie e influenzano la vita quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo. Le vendite di semiconduttori sono in crescita, con una proiezione di superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

gli Stati Uniti hanno perso la *leadership* nella produzione di semiconduttori, mentre Taiwan, Corea del Sud, Cina e Giappone ne sono diventati i principali produttori. L'Unione europea detiene solo il 10 per cento di questo mercato, principalmente a causa della mancanza di grandi aziende produttrici in Europa;

dal 2021 si è verificata una grave carenza globale di semiconduttori, causando problemi nell'approvvigionamento di prodotti come *computer*, telefoni, dispositivi medici e veicoli e portando a tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti;

gli Stati Uniti, in risposta alla grave carenza di offerta di dispositivi a semiconduttore a livello globale e alle predette tensioni strategi-

che, hanno adottato iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell'approvvigionamento e a spostare il baricentro della produzione mondiale di *chip*, al momento in Asia orientale, la più importante delle quali è il CHIPS and Science act, approvato definitivamente il 9 agosto 2022;

in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'Alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera e l'8 febbraio 2022 lo *European Chips Act*;

nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation Patrick Gelsinger, in linea con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri istituzionali, con le istituzioni UE e i Governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

l'amministratore delegato di Intel, in occasione degli incontri con il Governo italiano, ha confermato l'interesse a collocare impianti per la produzione di semiconduttori anche nel nostro Paese e che la scelta della collocazione di tali impianti sarebbe stata presa a breve, esprimendo un sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia;

il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, il Governo italiano e Intel avevano preannunciato un'intesa per la realizzazione in Italia, nel Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza, di un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

nel mese di gennaio 2023, il Governo italiano ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia di un impianto per la produzione di semiconduttori;

tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele;

lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori;

il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti;

lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;

da recenti notizie di stampa si apprende che a partire dal 2027, la Germania diventerà il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del Governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato *European Chips Act*. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;

a fronte di tali importanti accadimenti non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerrebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

le ripercussioni negative della situazione che si è venuta a creare allontanano l'obiettivo del rafforzamento dell'autonomia strategica del nostro Paese, e più in generale europea, che consiste in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di tali dispositivi, cruciali per la competitività tecnologica del nostro sistema economico e per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita;

su tali vicende, al Senato, sono stati depositati atti di sindacato ispettivo e una mozione (mozione 1/00055), a cui finora non sono state date risposte e su cui il Governo non ha assunto alcun impegno,

impegna il Governo:

1) a valutare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori, e a rafforzare le semplificazioni

burocratiche e le misure di incentivazione per l'attrazione di investimenti e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive finalizzate a rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori;

2) a valutare di rinvigore il dialogo con il Gruppo Intel, allo scopo di assicurare la realizzazione in Italia di almeno un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, adottando tutte le misure necessarie a tale fine, compresa la partecipazione ad una quota del finanziamento necessaria per la realizzazione dell'impianto;

3) ad adottare politiche ed interventi volti al conseguimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, al fine di accrescere le opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, di sviluppo territoriale, di trasferimento tecnologico e rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

4) a farsi promotore, nelle sedi istituzionali europee, affinché tutti gli investimenti strategici in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, siano sostenuti non soltanto da investimenti nazionali ma anche da un fondo comune europeo.

---

### **G/854/4/8 e 9 (testo 2)**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge (A.S. 854) di conversione del decreto-legge n. 104/2023 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici »;

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano;

per « grandi programmi d'investimento esteri » si intendono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 citato, programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro;

il Gruppo Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (nel seguito, Danieli) avrebbe manifestato interesse a realizzare un investimento industriale in Italia, contemplante la realizzazione di uno stabilimento siderurgico, con riferimento al quale sono stati individuati alcuni siti sul territorio nazionale ed è in essere un'attività di approfondimento in ordine alla sua attuabilità;

lo stabilimento siderurgico verrebbe localizzato nei terreni di Punta sud nel Comune di San Giorgio Nogaro adiacenti la laguna di Marano e Grado individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE « Habitat » e della Direttiva 2009/147/CEE « Uccelli » rispettivamente quale zona speciale di conservazione (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) all'interno della rete europea Natura 2000;

l'ambito lagunare riveste inoltre una particolare valenza ambientale, risultando sottoposto a molteplici vincoli e supporta la presenza di considerevoli attività nei settori commerciali e produttivi, della nautica da diporto turistico-ricreativa nonché nel settore della pesca e della molluschicoltura;

con legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento di Bilancio per gli anni 2022-2024) la regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stata autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e la crescita della filiera siderurgica presente nell'agglomerato industriale di interesse regionale dell'Aussa-Corno e più in particolare di un investimento industriale strategico di valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di Punta sud, cui si provvede con un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022,

impegna il Governo

a valutare di escludere dalla normativa in oggetto i programmi di investimento che pregiudichino la conservazione e la tutela degli *habitat* e delle specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE « Habitat » e della Direttiva 2009/147/CEE « Uccelli » o che interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale.

---

**G/854/8/8 e 9 (testo 2) (già em. 3.12 e 3.14)**

PAROLI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela

degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame, per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, reca modifiche alla disciplina delle licenze per i taxi, consentendo ai comuni di rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza;

sempre al fine di soddisfare il temporaneo e straordinario incremento della domanda, occorrerebbe introdurre disposizioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, al fine di:

a) consentire ai comuni di rilasciare autorizzazioni NCC aggiuntive e temporanee a favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni, vincolandone il rilascio all'assunzione di nuovi lavoratori dipendenti da parte dei vettori del comparto NCC;

b) eliminare l'obbligo limitativo della concorrenza e ultroneo di avere una sede operativa, oltre ad una rimessa, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione o, in alternativa, prevedere, in caso di autorizzazioni in più comuni, l'obbligo per il vettore di avere una sede operativa in uno solo dei comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, ovvero presso la sede legale dell'impresa;

c) stabilire le modalità di utilizzo di un veicolo sostitutivo (che non può essere di una classe inferiore rispetto a quello indisponibile) da parte dei soggetti titolari di autorizzazione NCC, nel caso in cui il veicolo autorizzato fosse indisponibile a causa di furto o guasto;

d) semplificare la procedura d'esame e di iscrizione al ruolo presso le Camere di commercio, prevedendo che il ruolo dei conducenti sia considerato valido su tutto il territorio italiano anche per i bandi di concorso e rimuovendo l'obbligo di iscrizione al ruolo per il dipendente di impresa NCC;

e) prevedere la possibilità per le parti di stipulare un contratto di servizio che abbia una durata temporale ma nessun limite territoriale e che la prenotazione debba essere tenuta a bordo del veicolo o presso la sede, anche in formato digitale, e debba essere esibita in caso di controlli,

impegna il Governo

a valutare di adottare disposizioni adeguate al fine di soddisfare le richieste di cui in premessa.

---

**G/854/10/8 e 9 (testo 2) (già em. 5.4)**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

premessò che:

il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame prevede che il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica spetti « alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori ». Tale formulazione mette al centro dell'eleggibilità come soggetto ammissibile, la residenza in Italia dell'impresa a prescindere dalla nazionalità del soggetto che la controlla;

ciò determina che ogni impresa, di qualunque Paese del mondo, che ha una stabile organizzazione in Italia, può essere ammissibile per la misura di sostegno; tale previsione risulta non pienamente conforme agli obiettivi ed alle finalità della citata Comunicazione della Commissione UE (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022; tale documento strategico, infatti, pone l'accento sulla necessità di rafforzare la catena di approvvigionamento europea, riducendo la dipendenza da Paesi terzi;

inoltre, il comma 3 che disciplina l'attribuzione del credito di imposta anche nel caso di contratti con Paesi terzi, richiamando come perimetro quello degli Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996, rischia di ammettere agli incentivi progetti in cui sono coinvolti Paesi che non condividono i principi dell'UE, in aperto contrasto con la comunicazione della Commissione UE citata al primo punto,

impegna il Governo

al fine di rendere l'agevolazione in esame pienamente coerente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, a valutare la possibilità di escludere dal beneficio quelle imprese che, pur avendo una stabile organizzazione in Italia, siano direttamente parte, o controllate da entità di Paesi terzi che non condividono i principi dell'UE.

---

**G/854/12/8 e 9 (testo 2) (già em. 4.2)**

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessi che:

l'articolo 4, istituisce un Fondo presso il Ministero del turismo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, per ristorare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico dei danni subiti a causa dei roghi e degli incendi che hanno colpito le regioni Sicilia e Sardegna nel periodo tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023;

in considerazione dell'incendio del 22 agosto 2023, che ha colpito l'Isola d'Elba, causando gravi disagi per i viaggiatori, in un momento di grande afflusso turistico sull'Isola,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di recepire, nel primo provvedimento utile, quanto previsto nell'emendamento 4.2.

---

**G/854/13/8 e 9 (testo 2) (già em. 7.1)**

BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

---

**G/854/14/8 e 9 (testo 2) (già em. 3.37)**

BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

---

**G/854/17/8 e 9 (testo 2) (già em. 26.19)**

NICITA, BASSO, MARTELLA, FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

impegna il Governo

a valutare di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.19.

---

**G/854/18/8 e 9 (testo 2) (già em. 26.25)**

BASSO, NICITA, FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

impegna il Governo

a valutare di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.25.

---

**G/854/20/8 e 9 (testo 2) (già em. 24.10 e 24.19)**

PAROLI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela

degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessi che:

l'articolo 24 del decreto-legge in esame proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento – cosiddetto Superbonus – al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

tale misura è certamente condivisibile, nell'ottica di consentire la piena fruizione del Superbonus al 110 per cento per i lavori sulle unifamiliari, avviati e in parte già realizzati nel 2022, che hanno subito un rallentamento, o addirittura un arresto, per via di diversi fattori: « caro materiali », impossibilità di monetizzare i crediti d'imposta acquisiti dalle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura e gli eccezionali eventi meteo che, seppur con intensità differente, hanno comunque interessato la gran parte del territorio nazionale;

alla luce delle suddette criticità e del mancato avvio della piattaforma di cessione dei crediti, annunciata dal Governo come soluzione al problema dei « crediti incagliati » in occasione dell'approvazione del « DL blocca cessioni » (decreto-legge n. 11 del 2023), che lascia a tutt'oggi irrisolta la grave situazione nella quale si trovano tutte le imprese che non riescono ancora a smobilizzare i crediti d'imposta acquisiti e soprattutto migliaia di famiglie che non sono in grado di finanziare con proprie risorse, nell'attesa di una revisione complessiva del sistema dei *bonus*,

impegna il Governo

a valutare di adottare disposizioni volte ad estendere di almeno 3 mesi il termine di applicazione del Superbonus in caso di interventi, sia « trainanti » che « trainati », già avviati al 17 febbraio 2023 (per i quali operano ancora la cessione del credito e lo sconto in fattura), riguardanti interi condomini o « mini condomini » in mono proprietà di persone fisiche, anche prevedendo la condizionalità di aver svolto almeno il 30 per cento dei lavori entro il 31 dicembre 2023.

---

**G/854/21/8 e 9 (testo 2) (già em. 25.4)**

PAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela

degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 25 del decreto-legge in esame introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato adempimento del sopra descritto obbligo,

impegna il Governo

a valutare misure volte a prevedere, attraverso una modifica dell'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che, per evitare azioni revocatorie sui crediti fiscali ceduti dal debitore insolvente, siano escluse dall'azione revocatoria le cessioni di crediti fiscali, a condizione che tali cessioni siano avvenute ad un prezzo non inferiore all'attualizzazione del valore del credito stesso, effettuata al tasso ufficiale di sconto maggiorato del doppio.

---

#### **G/854/22/8 e 9 (testo 2) (già em. 26.20)**

DAMIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 26 del decreto-legge in esame istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetta extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato, prevedendo che il relativo gettito sia destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese,

impegna il Governo

a valutare misure volte a prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'imposta sui margini d'interesse delle banche siano destinate anche al finanziamento del Fondo di sospensione mutui per l'acquisto della

prima casa (il fondo è rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa e prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate a incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare), nonché alla proroga al 2024 delle misure relative all'estensione dei benefici del cosiddetto Fondo Gasparrini, ad alcune categorie, tra cui i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

---

**G/854/23/8 e 9 (testo 2) (già em. 26.22)**

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premesso che:

il costo dei mutui nel corso degli ultimi anni è notevolmente aumentato;

ad essere maggiormente colpiti da questo aumento sono soprattutto i più giovani che, a causa del difficile contesto lavorativo italiano, si trovano spesso nella condizione di non riuscire a sostenere l'onere del mutuo per la loro casa non potendo fornire delle adeguate garanzie;

sarebbe auspicabile un intervento sul fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rafforzi le garanzie a favore dei giovani per l'acquisto della prima casa;

la misura potrebbe trovare adeguata copertura a valere sulle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a valutare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto nell'emendamento 26.22.

---

**G/854/24/8 e 9 (testo 2) (già em. 26.27)**

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, Atto Senato 854,

premessi che:

le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto, introducendo un'imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse, determinano maggiori entrate;

già in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina », ed in particolare all'articolo 37, recante la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, è stato introdotto il comma 5-bis, che attribuisce alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia le entrate derivanti dal predetto contributo,

impegna il Governo

a valutare che le maggiori entrate di cui all'articolo 26 del presente decreto siano attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

---

#### **G/854/25/8 e 9 (testo 2) (già em. 3.44)**

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca interventi sulla disciplina delle licenze per i taxi;

in particolare, il comma 9, che modifica la legge quadro n. 21 del 1992, per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, introduce novelle all'articolo 10 (Sostituzione alla guida), consentendo ai titolari di licenze taxi di ricorrere a sostituti alla guida come seconde guide, in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle già svolte. La disposizione specifica che tale misura è volta a garantire il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità,

impegna il Governo

a valutare di adottare misure volte a prevedere che la possibilità per i titolari di licenze taxi di avvalersi di sostituti alla guida, si determini previa disposizione comunale.

---

**G/854/26/8 e 9 (testo 2) (già em. 15.0.1)**

PAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premesso che:

l'articolo 04 decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, stabilisce che « I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso »;

con riferimento a tali concessioni, l'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 1989 stabilisce che « I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione, all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali »;

l'articolo 07 del medesimo 5 ottobre 1993, n. 400, stabilisce altresì che « gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso »;

per quanto riguarda l'aggiornamento dei canoni concessori, in applicazione del criterio di calcolo di cui all'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993 (basato sulla media della somma degli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali), dal 1995, l'incremento dei canoni demaniali marittimi è sempre stato contenuto. Si sono, infatti, registrati valori massimi non superiori all'8 per cento (7,35 per cento nel 1996, 5,50 per cento nel 2009 e 7,95 per cento nel 2022);

a fine 2022, invece, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto n. 321 del 30 dicembre 2022, ha fissato a +25,15 per cento l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2023. Tale incremento, aggiungendosi al +7,95 per cento del 2022, ha determinato un aumento dei canoni concessori di oltre 1/3 nell'arco temporale di poco più di un anno;

tale scenario è aggravato dalla circostanza per cui l'aggiornamento annuale dei canoni in base agli indici ISTAT non viene determinato assumendo come base di calcolo solo la parte del canone unitario corrispondente al minimo determinato dal decreto ministeriale per l'anno precedente ma, piuttosto, sul canone complessivo e maggiore, determinato dalle Autorità di sistema portuali (AdSP),

impegna il Governo

a valutare di adottare misure volte a prevedere un'interpretazione autentica dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in linea sia con il dato letterale della norma medesima, sia – e soprattutto – con l'effettiva ratio della disciplina complessiva, al fine di chiarirne la corretta applicazione, disponendo che l'aggiornamento annuale dei canoni demaniali marittimi si applichi, assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente con decreto ministeriale ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

---

**G/854/28/8 e 9 (già em. 15.0.2)**

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela

degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premesso che:

l'articolo 15 del provvedimento in esame autorizza il Governo a dettare, con regolamento, una disciplina uniforme in materia di prestazione di servizi di ormeggio, a tal fine modificando in parte qua il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952,

considerato che:

l'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 prevede che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. Inoltre, qualora entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di interpretare tale disposizione nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi dell'articolo medesimo.

---

**G/854/29/8 e 9 (testo 2) (già em. 3.43)**

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854);

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi,

impegna il Governo

a valutare, al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, previa disposizione comunale, di consentire, ai titolari di licenze taxi, di avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari.

---

**G/854/29/8 e 9 (già em. 3.43)**

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854);

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi,

impegna il Governo

al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, previa disposizione comunale, a consentire, ai titolari di licenze taxi, di avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari.

---

**G/854/30/8 e 9 (testo 2) (già em. 23.0.2)**

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessi che:

le Autorità di bacino distrettuale sono elementi cardine per lo sviluppo e la ripresa economica del Paese, e soprattutto per il rafforzamento delle attività di difesa dei territori e di tutela e gestione delle acque;

le suddette Autorità svolgono un ruolo strategico prioritario per la mitigazione e il contrasto del rischio idrogeologico e degli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali siccitosi e alluvionali verificatisi nel territorio nazionale negli ultimi mesi;

si tratta di funzioni e attività complesse ad alto contenuto tecnico specialistico che implicano elevate responsabilità, come anche riconosciuto dalla Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato nella deliberazione 18 ottobre 2021, n. 17/2021/G, che ha evidenziato come « Esse rappresentano, infatti, nella filiera decisionale in merito agli interventi necessari, un organismo tecnico, con una visione d'insieme che, se opportunamente potenziato in termini di personale e responsabilizzato in termini decisionali, potrebbe essere maggiormente incisivo nella gestione, programmazione e manutenzione del territorio. Un organismo in cui i progetti, gli interventi, le misure adottate vengano controllate e certificate lungo tutta la filiera, permettendo di avere una visione programmatica nazionale, una fluidità di manovra superiore ed un punto di riferimento territoriale con funzioni autorizzative e di controllo precise »;

dal momento della loro istituzione e comunque dal 2017 in poi il ruolo delle Autorità è stato ampliato attraverso provvedimenti anche legislativi che gli hanno riconosciuto specifici compiti e responsabilità, come l'attuazione del programma di cui al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 e l'attuazione delle attività inserite nel Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR per le quali l'Autorità è chiamata ad esprimere una valutazione di merito obbligatoria e, in alcuni casi, vincolante e da ultimo l'istituzione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici che, col decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante « Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche », convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, diventano veri e propri organi delle Autorità di bacino distrettuali;

la riforma distrettuale avvenuta tuttavia non è stata sin da subito affiancata da un quadro finanziario strategico di rafforzamento della *governance* e della struttura organizzativa né da un supporto alle Autorità distrettuali per le attività pianificatorie e strategiche attribuite, quali l'ampliamento e il consolidamento del settore della difesa del suolo e della tutela/gestione delle acque;

tanto premesso, è evidente la necessità di provvedere urgentemente ad un rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali consen-

tendo un incremento delle vigenti dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche in deroga alla procedura di mobilità nonché allo scorrimento delle graduatorie, per consentire di dare risposte immediate alle esigenze di visione unitaria e responsabile della conoscenza del territorio, della pianificazione e programmazione delle attività e degli interventi,

impegna il Governo

a valutare di intervenire nell'ambito della legge di bilancio 2024 con misure intese a consentire un rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali anche attraverso un incremento delle vigenti dotazioni organiche e delle loro capacità assunzionali.

---

**G/854/30/8 e 9 (già em. 23.0.2)**

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premesso che:

le Autorità di bacino distrettuale sono elementi cardine per lo sviluppo e la ripresa economica del Paese, e soprattutto per il rafforzamento delle attività di difesa dei territori e di tutela e gestione delle acque;

le suddette Autorità svolgono un ruolo strategico prioritario per la mitigazione e il contrasto del rischio idrogeologico e degli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali siccitosi e alluvionali verificatisi nel territorio nazionale negli ultimi mesi;

si tratta di funzioni e attività complesse ad alto contenuto tecnico specialistico che implicano elevate responsabilità, come anche riconosciuto dalla Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato nella deliberazione 18 ottobre 2021, n. 17/2021/G, che ha evidenziato come «*Esse rappresentano, infatti, nella filiera decisionale in merito agli interventi necessari, un organismo tecnico, con una visione d'insieme che, se opportunamente potenziato in termini di personale e responsabilizzato in termini decisionali, potrebbe essere maggiormente incisivo nella gestione, programmazione e manutenzione del territorio. Un organismo in cui i progetti, gli interventi, le mi-*

*sure adottate vengano controllate e certificate lungo tutta la filiera, permettendo di avere una visione programmatica nazionale, una fluidità di manovra superiore ed un punto di riferimento territoriale con funzioni autorizzative e di controllo precise »;*

dal momento della loro istituzione e comunque dal 2017 in poi il ruolo delle Autorità è stato ampliato attraverso provvedimenti anche legislativi che gli hanno riconosciuto specifici compiti e responsabilità, come l'attuazione del programma di cui al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 e l'attuazione delle attività inserite nel Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR per le quali l'Autorità è chiamata ad esprimere una valutazione di merito obbligatoria e, in alcuni casi, vincolante e da ultimo l'istituzione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici che, col decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante « Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche », convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, diventano veri e propri organi delle Autorità di bacino distrettuali;

la riforma distrettuale avvenuta tuttavia non è stata sin da subito affiancata da un quadro finanziario strategico di rafforzamento della *governance* e della struttura organizzativa né da un supporto alle Autorità distrettuali per le attività pianificatorie e strategiche attribuite, quali l'ampliamento e il consolidamento del settore della difesa del suolo e della tutela/gestione delle acque;

tanto premesso, è evidente la necessità di provvedere urgentemente ad un rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali consentendo un incremento delle vigenti dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche in deroga alla procedura di mobilità nonché allo scorrimento delle graduatorie, per consentire di dare risposte immediate alle esigenze di visione unitaria e responsabile della conoscenza del territorio, della pianificazione e programmazione delle attività e degli interventi,

impegna il Governo

ad intervenire nell'ambito della legge di bilancio 2024 con misure intese a consentire un rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali anche attraverso un incremento delle vigenti dotazioni organiche e delle loro capacità assunzionali.

---

**G/854/31/8 e 9 (già em. 13.2)**

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessi che:

l'articolo 13, dichiara i grandi programmi di investimento esteri in Italia, la cui realizzazione richiede procedimenti amministrativi integrati e coordinati con regioni, enti locali, province autonome e amministrazione statali e altri enti interessati, di preminente interesse strategico nazionale;

al fine di assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione delle opere e favorire in più efficace coordinamento con tutti gli enti interessati, prevede la nomina di un Commissario straordinario di Governo, stabilendo che tutti gli atti necessari alla realizzazione delle opere medesime siano rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione;

viste le ricadute dirette che tali progetti di investimento di rilevanza strategica hanno sui territori locali che li ospitano;

sarebbe necessario un maggior coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del procedimento di realizzazione del progetto,

impegna il Governo

a valutare la necessità di condividere con gli enti locali interessati, anche attraverso lo strumento dell'intesa, gli atti necessari alla realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale.

**G/854/32/8 e 9 (già 13.0.1000/2)**

NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

impegna il Governo

a valutare le questioni sollevate nel subemendamento 13.0.1000/2.

---

**G/854/33/8 e 9 (testo 2) (già em. 22.15)**

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 22.15.

---

**G/854/33/8 e 9 (già em. 22.15)**

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

impegna il Governo

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 22.15.

---

**G/854/34/8 e 9 (testo 2) (già em. 26.0.3)**

GASPARRI, DAMIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela

degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

tra gli obiettivi della Commissione europea previsti nella Comunicazione « Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale », vi è quello di favorire l'adeguamento e l'implementazione delle reti di telecomunicazioni con vantaggi in termini di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché di superamento del divario digitale tra le diverse aree del Paese;

occorrerebbe prevedere misure volte ad assicurare un contributo, da parte dei soggetti che offrono determinate tipologie di servizi digitali e sono responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati, agli investimenti nelle reti di telecomunicazioni, con l'intento di adeguarle alla crescita del traffico, promuovere la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e rendere le stesse sicure rispetto alle minacce cibernetiche che mettono a rischio attività economiche considerate strategiche, escludendo dall'ambito applicativo i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 e concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

si tratta di interventi quanto mai necessari a fronte della crescita della domanda di servizi internet da parte di imprese, Pubblica Amministrazione e cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a recepire le indicazioni esposte in premessa.

---

**G/854/34/8 e 9 (già em. 26.0.3)**

GASPARRI, DAMIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessi che:

tra gli obiettivi della Commissione europea previsti nella Comunicazione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», vi è quello di favorire l'adeguamento e l'implementazione delle reti di telecomunicazioni con vantaggi in termini di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché di superamento del divario digitale tra le diverse aree del Paese;

occorrerebbe prevedere misure volte ad assicurare un contributo, da parte dei soggetti che offrono determinate tipologie di servizi digitali e sono responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati, agli investimenti nelle reti di telecomunicazioni, con l'intento di adeguarle alla crescita del traffico, promuovere la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e rendere le stesse sicure rispetto alle minacce cibernetiche che mettono a rischio attività economiche considerate strategiche, escludendo dall'ambito applicativo i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 e concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

si tratta di interventi quanto mai necessari a fronte della crescita della domanda di servizi internet da parte di imprese, Pubblica Amministrazione e cittadini,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni volte a recepire le indicazioni espresse in premessa.

---

## Art. 10.

### 10.14 (testo 3)/5<sup>a</sup> Commissione

I RELATORI

*All'emendamento 10.14 (testo 3), all'ultimo periodo, sostituire le parole: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 » con le seguenti: « per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, ».*

---

**Art. 11.****11.2 (testo 3)/5<sup>a</sup> Commissione**

I RELATORI

*All'emendamento 11.2 (testo 3), alla lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: « parte capitale » con le seguenti: « conto capitale ».*

---

**11.2 (testo 3)**

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole: « previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » sono soppresse;*

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

« 2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora. »;

c) *al comma 3, le parole: « 1 milione di euro per l'anno 2023 è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. » sono sostituite dalle seguenti: « 7 milione di euro per l'anno 2023 è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. »;*

d) *dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

« 3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.

3-quater. La dotazione del fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

---

## Art. 12.

### 12.0.13 (testo 2)

MURELLI, ZAFFINI, BERRINO, RUSSO, SATTA, MANCINI, LEONARDI, ZULLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 12-bis.

*(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)*

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7

milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

---

#### **12.0.14 (testo 2)**

MARTELLA, SABRINA LICHERI, DE CRISTOFARO, FREGOLENT, SPAGNOLLI, FRANCESHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO, FINA, IRTO, CAMUSSO, MISIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 12-bis.**

*(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)*

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7

milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

---

### Art. 13.

#### 13.16 (testo 2)

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 6, dopo le parole: « e costituisce titolo per la localizzazione delle opere » inserire le seguenti: « che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata ».*

---

### Art. 16.

#### 16.4 (testo 2)

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “una società per azioni” inserire le seguenti: “*in house*”;

b) al secondo periodo, le parole: “quale organismo di diritto pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “o soggetto da essa interamente partecipato”, la parola: “diretto” è sostituita dalle seguenti: “analogo congiunto” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, esercitato ai sensi dell’articolo 186, comma 7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:

1) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della Regione del Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell’articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

2) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;

3) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell’ambito della medesima regione.”.

1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all’articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-bis ».

---

## Art. 17.

### 17.1 (testo 2)

ROSA, SIGISMONDI, POGLIESE, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 2:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n. 244 e, tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.”;

2) la lettera e) è soppressa; »;

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« *a-bis*) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

“2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, secondo le percentuali utilizzate per l’anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a) e b) si provvede sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell’importo di cui al primo periodo del presente comma.” »;

c) *alla lettera b), prima delle parole:* « Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, » *premettere le seguenti:* « Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater, ».

## 17.7 (testo 2)

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 3, terzo periodo, le parole:* « nel limite del 2 per cento previsto per gli incentive alle funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel limite della quota di cui all’articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima Società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di investimento, o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo ».

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. Per accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.c.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese ed azioni ed a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge dell’11 settembre 2020, n. 120.

3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 della legge 29 dicembre 2022, n. 127 in ordine al limite massimo del concorso dello

Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3-*bis* il Commissario Straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C.

3-*quater*. Il provvedimento di approvazione del Commissario Straordinario, di cui al comma 3-*bis* è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. ».

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

« 5-*bis*. Ai Comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-*ter* del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

5-*ter*. L'anticipazione di cui al comma 5-*bis* è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata secondo le disposizioni legislative previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. ».

---

## Art. 18.

### 18.3 (testo 2) /5<sup>a</sup> Commissione

#### I RELATORI

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* « nel limite massimo di cui al primo periodo » *inserire le seguenti:* « al netto di quanto stabilito al quarto periodo, » *e sostituire le parole:* « ferme restando le eventuali modifiche dei contratti » *con le seguenti:* « per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024, »;

b) *dopo il secondo periodo, inserire i seguenti:* « Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all’attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute, da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni per l’anno 2023 e 278 milioni per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all’intervento nell’ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana e quanto a 278 milioni per l’anno 2024 a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo. ».

### **18.9 (testo 2)**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2026”;

b) all’articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

“1-ter. Dall’entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all’articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all’articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova, nominato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova trasmette al Commissario di cui all’articolo 1, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell’espletamento dell’in-

carico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4".

*3-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1.500.000 di euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

---

### **Art. 19.**

#### **19.0.500 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 19-bis.**

*(Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte)*

1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della Provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del Contratto di programma stipulato con ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.

2. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della Società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

---

**Art. 23.****23.1 (testo 2)**

DAMIANI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

« 0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

“12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, a favore delle utenze individuate ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita ad una abitazione o sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.” ».

---

**23.1000/5<sup>a</sup>Commissione**

I RELATORI

*All'emendamento 23.1000, comma b-ter), sostituire la cifra: « 7.438.00 » con la seguente: « 7.438.000 ».*

---